

Federazione Italiana Sport Invernali

REGOLAMENTO FISIS – Co.Scu.Ma.



Approvato con Delibera d'urgenza del Presidente n. 283 del 4 aprile 2022

Titolo I

Disposizioni Comuni

Art. 1 – Istituzione della FISI Co.Scu.Ma. – Istruttori Nazionali

1. La commissione delle scuole e dei maestri Co.Scu.Ma. dello Sci Alpino, sci di Fondo, Snowboard, Telemark ed eventuali altre nuove discipline, è costituita in attuazione degli articoli 8 e 29 dello statuto federale approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 134/24 del 10 settembre 2019.
2. La FISI Co.Scu.Ma. – Istruttori Nazionali, esercita le funzioni demandate alla Federazione Italiana Sport Invernali FISI dalla legge 8 marzo 1991 n.81.

Art. 2 – Organi della FISI Co.Scu. Ma. – Istruttori Nazionali

1. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, è presieduta da un Presidente ed è diretta da un responsabile tecnico di ciascuna disciplina.
2. Il Presidente e i membri della FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali vengono nominati dal Consiglio Federale FISI, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto federale.
3. La commissione della FISI Co.Scu.Ma.- Istruttori Nazionali propone al Consiglio Federale FISI i nominativi di tecnici, scelti per “chiara fama”, per ricoprire la carica di responsabile tecnico di ciascuna disciplina.

Art. 3 – Funzioni della FISI Co.Scu.Ma. – Istruttori Nazionali

1. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, oltre alle funzioni di cui al precedente art. 2, provvede a quanto di seguito specificato:
 - a) elabora ed aggiorna, mediante attività di ricerca e documentazione, il metodo unitario per l’insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia;
 - b) in collaborazione con il Collegio Nazionale dei maestri di sci definisce ed aggiorna i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d’esame dei candidati maestri di sci, nonché per i contenuti degli aggiornamenti per gli stessi maestri di sci, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge quadro 81/91;
 - c) d’intesa con il Collegio Nazionale maestri di sci, partecipa alla procedura di riconoscimento dell’equipollenza e la reciprocità dei titoli dei maestri di sci stranieri, secondo quanto previsto all’art. 12 della legge quadro 81/91;
 - d) provvede entro il 30 settembre di ogni anno, come da art. 12 della legge quadro 81/91, a stilare l’elenco degli Stati e dei titoli equipollenti di massimo grado/livello dei maestri di sci ed inviarlo alle Regioni;
 - e) promuove, regola ed attua, previa approvazione del Consiglio Federale FISI, i corsi e gli esami per gli Istruttori Nazionali di ciascuna delle discipline;
 - f) provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla disciplina degli Istruttori Nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, secondo quanto indicato all’art. 8 della legge quadro 81/91, avvalendosi delle strutture previste dal presente regolamento;
 - g) tiene ed aggiorna gli elenchi nominativi degli Istruttori Nazionali, di Sci Alpino, sci di Fondo, Snowboard, Telemark e altre eventuali nuove discipline, redatti secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, provvedendo all’invio ai competenti organismi nazionali, regionali e provinciali (per le Province autonome di Trento e Bolzano), per le funzioni di cui agli art. 6/7/8/9/10 e 11 della legge quadro 81/91. Tale elenco è proposto al Consiglio Federale FISI per la delibera di competenza, di norma ogni anno;
 - h) attua gli adempimenti devoluti alla FISI dalle leggi regionali per l’insegnamento delle tecniche sciistiche anche attraverso la stipula di convenzioni con le Regioni a statuto ordinario, le Regioni

a statuto speciale, con le Province autonome di Trento e Bolzano, con il Collegio Nazionale dei maestri di sci e con i Collegi Regionali, perseguendo ogni iniziativa atta a migliorare il livello tecnico professionale del maestro di sci di cui alla legge quadro 81/91, avvalendosi anche di appositi gruppi di lavoro;

- i) propone al Consiglio Federale FISCI la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti l'insegnamento dello sci;
- j) collabora con il Collegio Nazionale dei maestri di sci a promuovere il tesseramento FISCI nell'ambito delle scuole di sci e tra i maestri di sci liberi professionisti;
- k) segnala, nei casi previsti dal presente regolamento, i nominativi meritevoli dell'assegnazione dei riconoscimenti. Propone il deferimento alla commissione giustizia e disciplina degli Istruttori Nazionali per gravi violazioni delle norme deontologiche e di comportamento, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia federale;
- l) partecipa con uno o più membri alle attività istituzionali del comitato d'intesa FISCI-Collegio Nazionale maestri di sci, di cui al successivo art. 4 del presente regolamento;
- m) partecipa a commissioni, gruppi di lavoro e iniziative a cura di istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, designando membri effettivi e/o membri osservatori al fine di approfondire e migliorare le conoscenze delle problematiche tecniche, didattiche, culturali e scientifiche che formano oggetto d'insegnamento dello sci in tutte le sue espressioni;
- n) elabora i principi idonei alla gestione finanziaria delle attività proprie della commissione FISCI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, avvalendosi anche di proventi derivanti da attività proprie e finanziamenti ad opera di terzi, e sottoponendo alla delibera del Consiglio Federale FISCI bilanci preventivi e consuntivi, come previsto dal Regolamento organico federale.
- o) regola ed attua la stesura delle norme deontologiche della figura dell'Istruttore Nazionale.

2. Per i fini di cui sopra, la FISCI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, si avvale di una segreteria operativa.

Art. 4 – Comitato d'intesa – Protocollo d'intesa

1. La FISCI provvede a nominare i propri membri per la partecipazione alle attività istituzionali del comitato d'intesa FISCI - Collegio Nazionale maestri di sci, in particolare per quanto specificatamente previsto dagli art. 12 e 16 della legge quadro 81/91, dalle leggi regionali e provinciali (per le Province autonome di Trento e Bolzano), e dai decreti e regolamenti in materia di insegnamento delle discipline. A tale scopo uno o più membri della FISCI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, fanno parte del comitato d'intesa, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera l) del presente regolamento. Per meglio perseguire e coordinare lo scopo istituzionale, la FISCI – d'intesa con il Collegio Nazionale dei maestri di sci di cui all'art.15 della legge quadro 81/91 – ha facoltà di prevedere l'ampliamento del comitato d'intesa, allargandone la partecipazione, ai soli fini consultivi, anche all'Associazione Italiana Maestri di Sci AMSI e/o ad altre istituzioni pubbliche o private.

2. La FISCI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, assicura altresì la piena collaborazione al Collegio Nazionale maestri di sci per quanto previsto dalla legge quadro 81/91 agli art. 12 e 16.

3. La FISCI e Collegio Nazionale maestri di sci, al fine di migliorare la collaborazione, stipulano un protocollo d'intesa contenente i principi generali sulle materie loro attribuite dalla legge quadro 81/91.

4. Il protocollo d'intesa può essere rinnovato e modificato in tutto o in parte, previo accordo tra gli enti sottoscrittori, ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario.

Art. 5 – Elenchi istruttori nazionali

1. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, gestisce gli elenchi degli istruttori nazionali. Sono istituiti i seguenti elenchi:

- a) l'elenco degli istruttori nazionali a ruolo;
- b) l'elenco degli istruttori nazionali non attivi;
- c) l'elenco degli istruttori nazionali onorari;

2. Appartengono all'elenco degli istruttori nazionali a ruolo gli Istruttori nazionali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato l'aggiornamento annuale obbligatorio nella sessione ordinaria o di recupero;
- b) essere in regola con il tesseramento FISI nella stagione in corso;

3. Appartengono all'elenco degli istruttori nazionali non attivi gli Istruttori nazionali che non abbiano adempiuto anche ad una sola delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano frequentato l'aggiornamento annuale obbligatorio nella sessione ordinaria e di recupero;
- b) non abbiano frequentato l'aggiornamento annuale obbligatorio nella sessione ordinaria e non abbiano comunicato la propria impossibilità a partecipare secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 e 5 per lo sci alpino, dall'art. 27 comma 2 e 5 per lo sci di fondo, dall'art. 35 comma 2 e 5 per lo snowboard e dall'art. 43 comma 2 e 5 per il telemark.

3bis Al termine dell'anno solare (31/12) del compimento del cinquantottesimo anno di età gli istruttori nazionali che non abbiano cessato l'attività sono inseriti nell'elenco degli istruttori nazionali onorari.

4. La cancellazione dagli elenchi istruttori avviene:

- a) per gli istruttori nazionali che senza giustificato motivo non presenzino a tre periodi consecutivi di aggiornamento obbligatorio annuale (ovvero non prendano parte a tre sessioni di aggiornamento annuale sia nella sessione ordinaria che di recupero, quindi per tre annualità consecutive);
- b) Per motivi disciplinari.

5. Gli elenchi degli istruttori sono pubblicati sul portale federale.

Art. 6 – Formazione e disciplina degli istruttori nazionali ai sensi della legge quadro 81/91

1. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, provvede alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato ai fini previsti dagli artt. 6,7,8,9,10 e 11 della legge quadro 81/91.

2. L'istruttore nazionale è soggetto a formazione permanente anche attraverso gli aggiornamenti annuali previsti dal presente regolamento.

4. Il titolo di istruttore nazionale è conferito dal consiglio federale FISI.

Art. 7 – Attività degli istruttori nazionali

1. Gli istruttori nazionali per i primi due anni dalla prima iscrizione nell'elenco degli istruttori nazionali a ruolo hanno diritto di svolgere la propria attività professionale:

- a) nei corsi di formazione; nei corsi di aggiornamento e specializzazione per maestri di sci;
- b) in manifestazioni nazionali ed internazionali.

2. Decorso il tempo di cui al comma 1 ed oltre ai compiti previsti dal medesimo comma alle lettere a) e b), gli istruttori nazionali hanno titolo ad operare:
- a) in qualità di commissari d'esame - ai sensi della legge quadro 81/91, delle rispettive leggi regionali (o provinciali per le Province autonome di Trento e Bolzano) ;
 - b) in qualità di docenti ai corsi master di formazione per istruttori nazionali;
 - c) in qualità di docenti ai corsi di aggiornamento per istruttori nazionali;
 - d) in qualità di commissari d'esame del master di formazione per istruttori nazionali ed in qualità di commissari degli eventuali test pratici valutativi inseriti nell'aggiornamento per istruttori nazionali;
3. L'istruttore nazionale, nominato a far parte delle commissioni d'esame regionali dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione ad assumere il ruolo da parte della FISI Co.Scu.Ma. – Istruttori Nazionali. La FISI Co.Scu.Ma. rilascia agli istruttori una speciale qualifica di commissario d'esame per l'assolvimento di tale ruolo all'interno delle commissioni d'esame di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate dal consiglio federale FISI.

Art. 8 - Attività di ricerca e di formazione permanente degli istruttori nazionali

1. Gli istruttori nazionali, di ciascuna disciplina, sono soggetti a formazione continua.
2. Le attività formative si compendiano in:
 - a) test di valutazione tecnico-didattica;
 - b) aggiornamenti periodici;
 - c) corsi di specializzazione e relativi aggiornamenti;
 - d) studio e realizzazione, in collaborazione con la S.T.F. (Scuola Tecnici Federali) – Allenatori federali, di progetti tecnici, didattici, metodologici e scientifici per l'insegnamento dello sci ed il suo aggiornamento, in tutte le specializzazioni prese in considerazione;
 - e) ricerca scientifica, coadiuvata con la commissione ricerca della FISI;
 - f) aggiornamento e revisione, in collaborazione con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dei programmi tecnici, didattici, metodologici e scientifici, di cui all'art. 16 della legge quadro 81/91, nonché delle loro applicazioni pratiche previste dal presente regolamento.

Art. 9 - Diplomi e distintivi

1. Il conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di ciascuna delle discipline comporta il rilascio di un attestato federale, e dei relativi distintivi ed il diritto di vestire la divisa ufficiale degli Istruttori nazionali.

Art. 10 – Divisa ufficiale degli istruttori nazionali

1. La divisa stabilita dalla FISI dovrà essere utilizzata dagli istruttori nazionali a ruolo esclusivamente durante l'attività istituzionale o altra attività previamente autorizzata dalla FISI.
2. I marchi commerciali, che eventualmente sono apposti sulla divisa stessa non devono essere in nessun caso rimossi o danneggiati o ceduti a terzi. Nessun altro marchio commerciale o d'altra natura non autorizzato dalla Federazione può essere apposto sulla divisa ufficiale da parte del singolo istruttore nazionale.
3. Il costo della divisa ufficiale rimarrà a carico dell'istruttore salvo diverse disponibilità finanziarie da parte della Federazione.

Art. 11 – Partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali e rapporti internazionali

1. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, previa autorizzazione del consiglio federale FISI, partecipa alle manifestazioni sull'insegnamento delle tecniche sciistiche, sulla scienza e sulla cultura sportiva, sia in ambito nazionale che internazionale.
2. La FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, previa autorizzazione del consiglio federale FISI, ha facoltà di stipulare accordi e convenzioni in ambito internazionale nelle materie di cui al comma precedente.

Art. 12 – Riconoscimenti a maestri di sci ed istruttori nazionali onorari

1. La FISI Co.Scu.Ma - Istruttori nazionali, può proporre al consiglio federale FISI i riconoscimenti previsti per i maestri di sci dall'art. 125 del Regolamento Organico Federale ROF.
2. La FISI Co.Scu.Ma –Istruttori nazionali provvede al rilascio di riconoscimenti agli istruttori nazionali che per raggiungimento del limite di età rivestono la qualifica di istruttori nazionali onorari.
3. La FISI Co.Scu.Ma. – Istruttori nazionali può proporre al Consiglio Federale il riconoscimento della qualifica di Istruttore nazionale “ad Honorem” a coloro che si sono contraddistinti per particolari meriti sportivi e/o attività istituzionale.

Titolo II Sci Alpino

Art. 13 – Master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino

1. Il titolo di istruttore nazionale di sci alpino si consegue mediante il master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino.
2. Il master di formazione è costituito da:
 - a) test selettivo di ammissione;
 - b) moduli tecnico-didattici e teorico scientifici;
 - c) esame finale tecnico-didattico e teorico- scientifico;
3. Il programma del master di formazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale tecnico-didattico e teorico scientifico sono stabiliti con delibera del consiglio federale FISI.

Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino

1. L'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) compimento del ventiduesimo anno di età da parte dei candidati alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
 - b) tessera FISI da almeno due anni, e valida alla data di presentazione della domanda dell'iscrizione al test selettivo;
 - c) iscrizione da almeno sedici mesi al Collegio regionale o provinciale dei maestri di sci alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;

- d) aver svolto almeno cinquecento ore di lezione da maestro di sci certificate da una scuola sci autorizzata o come libero professionista in questo caso attestate attraverso autocertificazione;
 - e) attestazione di pagamento della quota di iscrizione alla prima fase del test selettivo di cui all'articolo successivo.
2. Per gli atleti dello sci alpino che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime cinquanta posizioni del ranking mondiale almeno in una delle ~~quattro~~ discipline, non è richiesto il requisito previsto alla lettera c) e d) del comma precedente.

Art. 15 – Test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino.

1. Il test selettivo si compone di quattro fasi. La prima fase consiste in una prova di slalom gigante cronometrata a sbarramento. I candidati che hanno superato la prima fase accedono alla seconda ed alla terza fase, previo pagamento della quota di iscrizione alla seconda e terza fase del test selettivo. La seconda fase del test selettivo ha una durata di almeno tre giorni. Durante la seconda fase la commissione esaminatrice valuta la preparazione tecnica e didattica dei candidati. La terza fase consiste nell'esame tecnico dimostrativo di esercizi previsti nel testo tecnico ufficiale FISI. I candidati che hanno superato tutte le fasi precedenti accedono alla quarta fase consistente in un esame teorico didattico e culturale.
2. Le prove del test selettivo e le relative modalità di effettuazione sono decise dalla commissione d'esame al momento del suo insediamento. Nello svolgimento della terza fase la commissione ha facoltà di variare sia il numero che l'ordine degli esercizi d'esame. Gli esaminatori votano esprimendo un giudizio numerico da zero a dieci.
3. Le modalità di svolgimento delle varie fasi del test selettivo di ammissione; i criteri di valutazione della seconda, terza e quarta fase del test selettivo sono stabiliti dalla delibera del consiglio federale FISI istitutiva del test selettivo e del master di formazione.
4. Gli atleti dello sci alpino che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime quindici posizioni del ranking mondiale almeno in una delle quattro discipline, e risultano iscritti al Collegio regionale o provinciale maestri di sci, sono esentati dal test selettivo ed accedono direttamente al master di formazione.
5. Gli atleti dello sci alpino che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime cinquanta posizioni del ranking mondiale almeno in una delle discipline, e risultano iscritti al Collegio regionale o provinciale maestri di sci, sono esentati unicamente dalla prima fase del test selettivo consistente in una prova di slalom gigante cronometrata a sbarramento.

Art.16 - Commissione d'esame del master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino

1. La commissione esaminatrice del master di formazione è nominata dal consiglio federale FISI su proposta del responsabile tecnico di concerto con il Presidente Co.Scu.Ma. La sua composizione è resa pubblica all'inizio di ogni sessione del master.
2. La commissione-è composta da:
 - a) un presidente con il compito di supervisione e controllo, senza diritto di voto;
 - b) sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e tre supplenti tutti aventi i requisiti di cui all'art. 7 comma 2 lettera d
3. Il responsabile tecnico ha facoltà di far parte della commissione come membro effettivo. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia membro effettivo della commissione il numero degli esaminatori effettivi non può comunque essere superiore a sei.
4. Gli istruttori nazionali membri della commissione d'esame ad eccezione del responsabile tecnico non possono svolgere docenze durante i moduli tecnico-didattici del master di formazione.

Art. 17 - Moduli tecnico-didattici e teorico scientifici del master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino

1. La partecipazione ai moduli tecnico didattici e teorico scientifici previsti dal master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino è obbligatoria. Le quote di partecipazione e le modalità generali del corso sono rese note ai candidati, previa delibera del consiglio federale FISI, con apposita circolare informativa.
2. La struttura dei moduli formativi è così composta:
 - a) almeno cinque moduli tecnico didattici e teorico scientifici della durata media di cinque giorni ciascuno;
 - b) un periodo di tirocinio didattico di affiancamento ai corsi di formazione e di aggiornamento maestri di sci della durata minima complessiva di venti giorni;
3. Il tirocinio previsto dal comma precedente potrà essere svolto sia durante i moduli tecnico didattici e teorico scientifici, sia successivamente all'esame finale del master istruttori.
4. I giorni di formazione sono obbligatori, salvo giustificato e documentato motivo valutato dalla FISI. Le assenze in ogni caso non potranno superare il 10% della durata complessiva dei moduli formativi previsti dal comma 2 lettera a) del presente articolo.
5. In caso di assenza ingiustificata ai moduli di formazione il candidato non potrà sostenere l'esame finale. Il candidato potrà in ogni caso iscriversi al primo master di formazione utile successivo. Nel caso in cui il candidato non si iscriva al primo master di formazione utile, dovrà sostenere nuovamente il test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino.
6. Il candidato che non ha ottenuto l'idoneità complessiva nell'esame finale può ripetere una sola volta i moduli formativi e l'esame finale previa domanda scritta e versamento della quota di partecipazione al corso.

Art. 18 – Copertura finanziaria del master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino

1. La regolamentazione delle attività della commissione esaminatrice e la copertura finanziaria necessaria al test selettivo di ammissione ed al master di formazione è stabilita annualmente dalla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, nel bilancio di previsione e sottoposta al consiglio federale FISI per l'approvazione.

Art. 19 – Aggiornamento degli istruttori nazionali di sci alpino

1. L'aggiornamento degli istruttori nazionali di sci alpino è annuale ed obbligatorio. Ciascun periodo di aggiornamento è composto da una sessione ordinaria e da una sessione di recupero. Ogni sessione è composta da un numero di giorni di aggiornamento indicato nell'avviso di convocazione, che può variare di anno in anno in funzione delle tematiche da affrontare e comunque non inferiore a due giornate, l'aggiornamento può essere sia di natura pratica che teorica. Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento è necessaria la presenza in tutte le giornate previste.
2. L'istruttore nazionale è obbligato a comunicare con adeguata motivazione ed eventuale documentazione alla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali a mezzo posta elettronica, oppure posta elettronica certificata entro il quinto giorno precedente alla data di inizio aggiornamento, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento stesso.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente comporta l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.

4. L'istruttore nazionale che ha comunicato, con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento, rimane a tutti gli effetti iscritto all'elenco di appartenenza fino alla sessione di aggiornamento di recupero.
5. L'impossibilità, anche se tempestivamente comunicata, a partecipare anche all'aggiornamento di recupero determina il divieto di esercitare l'attività di istruttore nazionale e l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.
- 5 *bis* L'istruttore nazionale che per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza risulta impossibilitato a partecipare sia alla sessione ordinaria che alla sessione di recupero dell'aggiornamento ha facoltà di esercitare l'attività di istruttore nazionale fino al primo aggiornamento utile successivo, previa autorizzazione della Federazione.
6. L'istruttore nazionale che senza giustificato motivo non presenzia a tre periodi consecutivi di aggiornamento obbligatorio annuale (ovvero non prende parte a tre sessioni di aggiornamento annuale sia nella sessione ordinaria che di recupero, quindi per tre annualità consecutive) perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi istruttori nazionali.
7. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per l'insegnamento dello sci FISJ; i risultati della prova teorica sono comunicati agli istruttori.
8. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad un test valutativo pratico composto da uno o più esercizi pratici valutati da una apposita commissione individuata dal Direttore Tecnico per ciascuna sessione.

Art. 20 – Cessazione attività e Istruttore Nazionale onorario

1. L'attività di istruttore nazionale cessa a tutti gli effetti al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni di età.
2. Al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni d'età l'istruttore che non abbia cessato l'attività, viene insignito del titolo di istruttore onorario e inserito nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del presente regolamento.
3. L'istruttore onorario non può esercitare l'attività di istruttore in alcuna forma e ha la facoltà di prendere parte all'aggiornamento annuale degli istruttori. In tal caso detto aggiornamento, previo accordo con il Collegio regionale/provinciale di iscrizione, potrà valere quale aggiornamento obbligatorio da maestro di sci.
4. L'istruttore nazionale onorario può utilizzare liberamente il distintivo rilasciato dalla Federazione.

Titolo III Sci di fondo

Art. 21 – Master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo

1. Il titolo di istruttore nazionale di sci di fondo si consegue mediante il master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo.
2. Il master di formazione è costituito da:
 - a) test selettivo di ammissione;

- b) moduli tecnico-didattici e teorico scientifici;
 - c) esame finale tecnico-didattico e teorico- scientifico;
3. Il programma del master di formazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale tecnico-didattico e teorico scientifico sono stabiliti con delibera del consiglio federale FISI.

Art. 22 - Requisiti per l'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo

1. L'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del ventiduesimo anno di età da parte dei candidati alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
- b) tessera FISI da almeno due anni, e valida alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al test selettivo;
- c) iscrizione da almeno sedici mesi al Collegio regionale o provinciale dei maestri di sci alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
- d) aver svolto almeno duecento ore di lezione da maestro di sci certificate da una scuola sci autorizzata o come libero professionista, in questo caso attestate attraverso autocertificazione;
- e) attestazione di pagamento della quota di iscrizione alla prima fase del test selettivo di cui all'articolo successivo.

2. Per gli atleti dello sci di fondo e del biathlon che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime cinquanta posizioni del ranking di Coppa del Mondo almeno in una disciplina, non è richiesto il requisito previsto alla lettera c) e d) del comma precedente.

Art. 23 – Test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo.

1. Il test selettivo si compone di due fasi. La prima fase consiste nello svolgimento di cinque prove tecniche a sbarramento:

- a) prova libera in tecnica classica
- b) movimento obbligatorio in tecnica classica
- c) prova libera in tecnica di pattinaggio
- d) movimento obbligatorio in tecnica di pattinaggio
- e) prova in tecnica di discesa

I candidati che hanno superato la prima fase tecnica accedono alla seconda fase del test selettivo.

La seconda fase del test selettivo prevede la valutazione della preparazione didattica metodologica dei candidati.

2. Le prove del test selettivo e le relative modalità di effettuazione sono decise dalla commissione d'esame al momento del suo insediamento. Gli esaminatori votano esprimendo un giudizio numerico da zero a dieci.

3. Le modalità di svolgimento del test selettivo di ammissione ed i criteri di valutazione sono stabiliti dalla delibera del consiglio federale FISI istitutiva del test selettivo e del master di formazione.

4. Gli atleti dello sci di fondo o biathlon che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime trenta posizioni del ranking di Coppa del Mondo almeno in una disciplina, e risultano iscritti al Collegio regionale o provinciale maestri di sci, sono esentati dal test selettivo ed accedono direttamente al master di formazione.

Art.24 - Commissione d'esame del master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo

1. La commissione esaminatrice del master di formazione è nominata dal consiglio federale FISI su proposta del responsabile tecnico di concerto con il Presidente Co.Scu.Ma. La sua composizione è resa pubblica all'inizio di ogni sessione del master.
2. La commissione è composta da:
 - a) un presidente con il compito di supervisione e controllo, senza diritto di voto;
 - b) sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e tre supplenti tutti aventi i requisiti di cui all'art. 7 comma 2 lettera d
3. Il responsabile tecnico ha facoltà di far parte della commissione come membro effettivo. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia membro effettivo della commissione il numero degli esaminatori effettivi non può comunque essere superiore a sei.
4. Gli istruttori nazionali membri della commissione d'esame ad eccezione del responsabile tecnico non possono svolgere docenze durante i moduli tecnico-didattici e teorico-scientifici del master di formazione.

Art. 25 - Moduli tecnico-didattici e teorico scientifici del master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo

1. La partecipazione ai moduli tecnico didattici e teorico scientifici previsti dal master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo è obbligatoria.
Le quote di partecipazione e le modalità generali del corso sono rese note ai candidati, previa delibera del consiglio federale FISI, con apposita circolare informativa.
2. La struttura dei moduli formativi è così composta:
 - e) almeno quattro moduli tecnico didattici e teorico scientifici della durata media di cinque giorni ciascuno;
 - d) un periodo di tirocinio didattico di affiancamento ai corsi di formazione e di aggiornamento maestri di sci della durata minima complessiva di dieci giorni;
3. Il tirocinio previsto dal comma precedente potrà essere svolto sia durante i moduli tecnico didattici e teorico scientifici, sia successivamente all'esame finale del master istruttori.
4. I giorni di formazione sono obbligatori, salvo giustificato e documentato motivo valutato dalla FISI. Le assenze in ogni caso non potranno superare il 10% della durata complessiva dei moduli formativi previsti dal comma 2 lettera a) del presente articolo.
5. In caso di assenza ingiustificata ai moduli di formazione il candidato non potrà sostenere l'esame finale. Il candidato potrà in ogni caso iscriversi al primo master di formazione utile successivo. Nel caso in cui il candidato non si iscriva al primo master di formazione utile, dovrà sostenere nuovamente il test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo.

Art. 26 – Copertura finanziaria del master di formazione per istruttori nazionali di sci di fondo

1. La regolamentazione delle attività della commissione esaminatrice e la copertura finanziaria necessaria al test selettivo di ammissione ed al master di formazione è stabilita annualmente dalla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, nel bilancio di previsione e sottoposta al consiglio federale FISI per l'approvazione.

Art. 27 – Aggiornamento degli istruttori nazionali di sci di fondo

1. L'aggiornamento degli istruttori nazionali di sci di fondo è annuale ed obbligatorio. Ciascun periodo di aggiornamento è composto da una sessione ordinaria e da una sessione di recupero. Ogni sessione è composta da un numero di giorni di aggiornamento indicato nell'avviso di convocazione, che può variare di anno in anno in funzione delle tematiche da affrontare e comunque non inferiore a due giornate, l'aggiornamento può essere sia di natura pratica che teorica. Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento è necessaria la presenza in tutte le giornate previste.
2. L'istruttore nazionale è obbligato a comunicare con adeguata motivazione ed eventuale documentazione alla FISCI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali a mezzo posta elettronica, oppure posta elettronica certificata entro il quinto giorno precedente alla data di inizio aggiornamento, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento stesso.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente comporta l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.
4. L'istruttore nazionale che ha comunicato, con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento, rimane a tutti gli effetti iscritto all'elenco di appartenenza fino alla sessione di aggiornamento di recupero.
5. L'impossibilità, anche se tempestivamente comunicata, a partecipare anche all'aggiornamento di recupero determina il divieto di esercitare l'attività di istruttore nazionale e l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.
- 5 *bis* L'istruttore nazionale che per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza risulta impossibilitato a partecipare sia alla sessione ordinaria che alla sessione di recupero dell'aggiornamento ha facoltà di esercitare l'attività di istruttore nazionale fino al primo aggiornamento utile successivo, previa autorizzazione della Federazione.
6. L'istruttore nazionale che senza giustificato motivo non presenzia a tre periodi consecutivi di aggiornamento obbligatorio annuale (ovvero non prende parte a tre sessioni di aggiornamento annuale sia nella sessione ordinaria che di recupero, quindi per tre annualità consecutive) perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi istruttori nazionali.
7. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per l'insegnamento dello sci FISCI; i risultati della prova teorica sono comunicati agli istruttori.
8. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad un test valutativo pratico composto da uno o più esercizi pratici valutati da una apposita commissione individuata dal Direttore Tecnico per ciascuna sessione.

Art. 28 – Cessazione attività e Istruttore Nazionale onorario

1. L'attività di istruttore nazionale cessa a tutti gli effetti al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni di età.
2. Al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni d'età l'istruttore che non abbia cessato l'attività, viene insignito del titolo di istruttore onorario e inserito nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del presente regolamento.
3. L'istruttore onorario non può esercitare l'attività di istruttore in alcuna forma e ha la facoltà di prendere parte all'aggiornamento annuale degli istruttori. In tal caso detto aggiornamento, previo accordo con il Collegio regionale/provinciale di iscrizione, potrà valere quale aggiornamento obbligatorio da maestro di sci.
4. L'istruttore nazionale onorario può utilizzare liberamente il distintivo rilasciato dalla Federazione.

Titolo IV Snowboard

Art. 29 – Master di formazione per istruttori nazionali di snowboard

1. Il titolo di istruttore nazionale di snowboard si consegue mediante il master di formazione per istruttori nazionali di snowboard.
2. Il master di formazione è costituito da:
 - a) test selettivo di ammissione;
 - b) moduli tecnico-didattici e teorico scientifici;
 - c) esame finale tecnico-didattico e teorico- scientifico;
3. Il programma del master di formazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale tecnico-didattico e teorico scientifico sono stabiliti con delibera del consiglio federale FISJ.

Art. 30 - Requisiti per l'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di snowboard

1. L'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di snowboard è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) compimento del ventiduesimo anno di età da parte dei candidati alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
 - b) tessera FISJ da almeno due anni, e valida alla data di presentazione della domanda dell'iscrizione al test selettivo;
 - c) iscrizione da almeno sedici mesi al Collegio regionale o provinciale dei maestri di sci alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
 - d) aver svolto almeno cinquecento ore di lezione da maestro di snowboard certificate da una scuola snowboard/sci autorizzata o come libero professionista in questo caso attestate attraverso autocertificazione;
 - e) attestazione di pagamento della quota di iscrizione alla prima fase del test selettivo di cui all'articolo successivo.
2. Per gli atleti dello snowboard che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime sedici posizioni del ranking mondiale almeno in una delle discipline, non è richiesto il requisito previsto alla lettera c) e d) del comma precedente.

Art. 31 – Test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di snowboard.

1. Il test selettivo si compone di quattro fasi. La prima fase consiste in una o più prove di sbarramento tecnico. Le modalità e le prove di svolgimento dello sbarramento ed i criteri di valutazione delle singole prove, sono stabilite dalla delibera del consiglio federale FISJ istitutiva del test selettivo e del master di formazione. I candidati che hanno superato la prima fase accedono alla seconda ed alla terza fase, previo pagamento della quota di iscrizione alla seconda e terza fase del test selettivo. La seconda fase del test selettivo ha una durata di almeno quattro giorni. Durante la seconda fase la commissione esaminatrice valuta la preparazione tecnica e didattica dei candidati, potrà essere

richiesto lo sviluppo e discussione di un “Project Work” con temi tecnico didattici. La terza fase consiste nell’esame tecnico dimostrativo di esercizi previsti nel testo tecnico ufficiale FISJ.

I candidati che hanno superato tutte le fasi precedenti accedono alla quarta fase consistente in un esame teorico didattico

2. Le prove della seconda e terza fase del test selettivo e le relative modalità di effettuazione sono decise dalla commissione d’esame al momento del suo insediamento. Nello svolgimento della terza fase la commissione ha facoltà di variare sia il numero che l’ordine delle prove e di prevedere una prova teorica “Project Work” che ai fini della valutazione viene considerata al pari di ogni singolo esercizio pratico degli esercizi d’esame. Può essere richiesta ai candidati l’effettuazione di un test a griglia. Gli esaminatori votano esprimendo un giudizio numerico da zero a dieci.

3. Al termine della prima, terza e quarta fase, il giudizio finale è reso noto con le diciture ammesso - non ammesso.

Previa richiesta scritta alla segreteria della commissione Co.Scu.Ma. Istruttori nazionali i candidati hanno facoltà di conoscere la votazione finale e le votazioni per ogni singola prova del loro esame.

5. Le modalità di svolgimento delle varie fasi del test selettivo di ammissione ed i criteri di valutazione delle singole prove del test selettivo, sono stabilite dalla delibera del consiglio federale FISJ istitutiva del test selettivo e del master di formazione.

6. Gli atleti dello snowboard che nei due anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime sedici posizioni del ranking mondiale F.I.S. almeno in una delle seguenti discipline (SBX, HP, SBS, BA, PSL, PGS) e posseggono i requisiti richiesti dall’Art. 31, sono esentati dalla prima fase del test selettivo ed accedono direttamente alla seconda fase.

Art.32 - Commissione d’esame del master di formazione per istruttori nazionali di snowboard

1. La commissione esaminatrice del master di formazione è nominata dal consiglio federale FISJ su proposta del responsabile tecnico di concerto con il Presidente Co.Scu.Ma. La sua composizione è resa pubblica all’inizio di ogni sessione del master.

2. La commissione-è composta da:

a) un presidente con il compito di supervisione e controllo, senza diritto di voto;

b) sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e tre supplenti tutti aventi i requisiti di cui all’art. 7 comma 2 lettera d

3. Il responsabile tecnico ha facoltà di far parte della commissione come membro effettivo. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia membro effettivo della commissione il numero degli esaminatori effettivi non può comunque essere superiore a sei.

4. Gli istruttori nazionali membri della commissione d’esame ad eccezione del responsabile tecnico non possono svolgere docenze durante i moduli tecnico-didattici e teorico-scientifici del master di formazione.

Art. 33 - Moduli tecnico-didattici e teorico scientifici del master di formazione per istruttori nazionali di snowboard

1. La partecipazione ai moduli tecnico didattici e teorico scientifici previsti dal master di formazione per istruttori nazionali di snowboard è obbligatoria. Le quote di partecipazione e le modalità generali del corso sono rese note ai candidati, previa delibera del consiglio federale FISJ, con apposita circolare informativa.

2. La struttura dei moduli formativi è così composta:

- f) almeno quattro moduli tecnico didattici e teorico scientifici della durata media di cinque giorni ciascuno;
 - g) un periodo di tirocinio didattico di affiancamento ai corsi di formazione e di aggiornamento maestri di snowboard della durata minima complessiva di dieci giorni;
3. Il tirocinio previsto dal comma precedente potrà essere svolto sia durante i moduli tecnico didattici e teorico scientifici, sia successivamente all'esame finale del master istruttori.
 4. I giorni di formazione sono obbligatori, salvo giustificato e documentato motivo valutato dalla FISI. Le assenze in ogni caso non potranno superare il 10% della durata complessiva dei moduli formativi previsti dal comma 2 lettera a) del presente articolo.
 5. In caso di assenza ingiustificata ai moduli di formazione il candidato non potrà sostenere l'esame finale. Il candidato potrà in ogni caso iscriversi al primo master di formazione utile successivo. Nel caso in cui il candidato non si iscriva al primo master di formazione utile, dovrà sostenere nuovamente il test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci alpino.
 6. Il candidato che non ha ottenuto l'idoneità complessiva nell'esame finale può ripetere una sola volta i moduli formativi e l'esame finale previa domanda scritta e versamento della quota di partecipazione al corso.

Art. 34 – Copertura finanziaria del master di formazione per istruttori nazionali di snowboard

1. La regolamentazione delle attività della commissione esaminatrice e la copertura finanziaria necessaria al test selettivo di ammissione ed al master di formazione è stabilita annualmente dalla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, nel bilancio di previsione e sottoposta al consiglio federale FISI per l'approvazione.

Art. 35 – Aggiornamento degli istruttori nazionali di snowboard

1. L'aggiornamento degli istruttori nazionali di snowboard è annuale ed obbligatorio. Ciascun periodo di aggiornamento è composto da una sessione ordinaria e da una sessione di recupero. Ogni sessione è composta da un numero di giorni di aggiornamento indicato nell'avviso di convocazione, che può variare di anno in anno in funzione delle tematiche da affrontare e comunque non inferiore a due giornate, l'aggiornamento può essere sia di natura pratica che teorica. Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento è necessaria la presenza in tutte le giornate previste.
2. L'istruttore nazionale è obbligato a comunicare con adeguata motivazione ed eventuale documentazione alla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali a mezzo posta elettronica, oppure posta elettronica certificata entro il quinto giorno precedente alla data di inizio aggiornamento, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento stesso.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente comporta l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.
4. L'istruttore nazionale che ha comunicato, con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento, rimane a tutti gli effetti iscritto all'elenco di appartenenza fino alla sessione di aggiornamento di recupero.
5. L'impossibilità, anche se tempestivamente comunicata, a partecipare anche all'aggiornamento di recupero determina il divieto di esercitare l'attività di istruttore nazionale e l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.
- 5 bis L'istruttore nazionale che per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza risulta impossibilitato a partecipare sia alla sessione ordinaria che alla sessione di recupero dell'aggiornamento ha facoltà di esercitare l'attività di istruttore nazionale fino al primo aggiornamento utile successivo, previa autorizzazione della Federazione.

6. L'istruttore nazionale che senza giustificato motivo non presenzia a tre periodi consecutivi di aggiornamento obbligatorio annuale (ovvero non prende parte a tre sessioni di aggiornamento annuale sia nella sessione ordinaria che di recupero, quindi per tre annualità consecutive) perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi istruttori nazionali.
7. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per l'insegnamento dello sci FISI; i risultati della prova teorica sono comunicati agli istruttori.
8. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad un test valutativo pratico composto da uno o più esercizi pratici valutati da una apposita commissione individuata dal Direttore Tecnico per ciascuna sessione.

Art. 36 – Cessazione attività e Istruttore Nazionale onorario

1. L'attività di istruttore nazionale cessa a tutti gli effetti al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni di età.
2. Al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni d'età l'istruttore che non abbia cessato l'attività, viene insignito del titolo di istruttore onorario e inserito nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del presente regolamento.
3. L'istruttore onorario non può esercitare l'attività di istruttore in alcuna forma e ha la facoltà di prendere parte all'aggiornamento annuale degli istruttori. In tal caso detto aggiornamento, previo accordo con il Collegio regionale/provinciale di iscrizione, potrà valere quale aggiornamento obbligatorio da maestro di snowboard.
4. L'istruttore nazionale onorario può utilizzare liberamente il distintivo rilasciato dalla Federazione.

Titolo V Telemark

Art. 37– Master di formazione per istruttori nazionali di Telemark

1. Il titolo di istruttore nazionale di telemark si consegue mediante il master di formazione per istruttori nazionali di telemark.
2. Il master di formazione è costituito da:
 - a) test selettivo di ammissione;
 - b) moduli tecnico-didattici e teorico scientifici;
 - c) esame finale tecnico-didattico e teorico- scientifico;
3. Il programma del master di formazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale tecnico-didattico e teorico scientifico sono stabiliti con delibera del consiglio federale FISI.

Art. 38 - Requisiti per l'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di Telemark

1. L'iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di telemark è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- compimento del ventiduesimo anno di età da parte dei candidati alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
- tessera FISU da almeno due anni, e valida alla data di presentazione della domanda dell'iscrizione al test selettivo;
- iscrizione da almeno sedici mesi al Collegio regionale o provinciale dei maestri di sci alla data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;
- attestato di specializzazione maestro di Telemark
 gli atleti Telemark che nei due anni precedenti al master di formazione hanno ottenuto almeno 2 risultati nei primi venti nelle gare di specialità del circuito di Coppa del Mondo, specialità Telemark, e risultano iscritti al Collegio Regionale o provinciale maestri di sci, possono accedere al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di Telemark anche se non in possesso dell'attestato di specializzazione Telemark
- attestazione di pagamento della quota di iscrizione alla prima fase del test selettivo di cui all'articolo successivo.

Art. 39 – Test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di telemark.

1. Il test selettivo si compone di tre fasi. La prima fase consiste in due prove di sbarramento tecnico, in pista e/o fuoripista. Le modalità e le prove di svolgimento dello sbarramento ed i criteri di valutazione delle singole prove, sono stabilite dalla delibera del consiglio federale FISU istitutiva del test selettivo e del master di formazione.

I candidati che hanno superato la prima fase accedono alla seconda ed alla terza fase, previo pagamento della quota d'iscrizione alla seconda e terza fase del test selettivo. La seconda fase del test selettivo ha una durata di almeno un giorno.

Durante la seconda fase la commissione esaminatrice valuta la preparazione tecnica e didattica dei candidati. La terza fase consiste nell'esame tecnico dimostrativo di esercizi previsti nel testo tecnico ufficiale FISU.

2. Le prove del test selettivo e le relative modalità di effettuazione sono decise dalla commissione d'esame al momento del suo insediamento. Nello svolgimento della terza fase la commissione ha facoltà di variare sia il numero che l'ordine degli esercizi d'esame. Può essere richiesta ai candidati l'effettuazione di un test a griglia. Gli esaminatori votano esprimendo un giudizio numerico da zero a dieci.

3. Le modalità di svolgimento delle varie fasi del test selettivo di ammissione; i criteri di valutazione della seconda e terza fase del test selettivo ed i criteri di valutazione delle singole prove della seconda e terza fase del test selettivo, sono stabilite dalla delibera del consiglio istitutiva del test selettivo e del master di formazione.

Art. 40 - Commissione d'esame del master di formazione per istruttori nazionali di telemark

1. La commissione esaminatrice del master di formazione è nominata dal consiglio federale FISU su proposta del responsabile tecnico di concerto con il Presidente Co.Scu.Ma. La sua composizione è resa pubblica all'inizio di ogni sessione del master.

2. La commissione è composta da:

- a) un presidente con il compito di supervisione e controllo, senza diritto di voto;
- b) cinque istruttori nazionali esaminatori effettivi, e due supplenti tutti aventi i requisiti di cui all'art. 7 comma 2 lettera d

3. Il responsabile tecnico ha facoltà di far parte della commissione come membro effettivo. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia membro effettivo della commissione il numero degli esaminatori effettivi non può comunque essere superiore a cinque.

4. Gli istruttori nazionali membri della commissione d'esame ad eccezione del responsabile tecnico non possono svolgere docenze durante i moduli tecnico-didattici e teorico-scientifici del master di formazione.

Art. 41 - Moduli tecnico-didattici e teorico scientifici del master di formazione per istruttori nazionali di telemark

1. La partecipazione ai moduli tecnico didattici e teorico scientifici previsti dal master di formazione per istruttori nazionali di telemark è obbligatoria. Le quote di partecipazione e le modalità generali del corso sono rese note ai candidati, previa delibera del consiglio federale FISI, con apposita circolare informativa.

2. La struttura dei moduli formativi è così composta:

a. almeno tre moduli tecnico didattici e teorico scientifici della durata media di cinque giorni ciascuno;

3. I giorni di formazione sono obbligatori, salvo giustificato e documentato motivo valutato dalla FISI. Le assenze in ogni caso non potranno superare il 10% della durata complessiva dei moduli formativi previsti dal comma 2 lettera a) del presente articolo.

4. In caso di assenza ingiustificata ai moduli di formazione il candidato non potrà sostenere l'esame finale. Il candidato potrà in ogni caso iscriversi al primo master di formazione utile successivo. Nel caso in cui il candidato non si iscriva al primo master di formazione utile, dovrà sostenere nuovamente il test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di Telemark.

5. Il candidato che non ha ottenuto l'idoneità complessiva nell'esame finale può ripetere una sola volta i moduli formativi e l'esame finale previa domanda scritta e versamento della quota di partecipazione al corso.

Art. 42 – Copertura finanziaria del master di formazione per istruttori nazionali di Telemark

1. La regolamentazione delle attività della commissione esaminatrice e la copertura finanziaria necessaria al test selettivo di ammissione ed al master di formazione è stabilita annualmente dalla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali, nel bilancio di previsione e sottoposta al consiglio federale FISI per l'approvazione.

Art. 43 – Aggiornamento degli istruttori nazionali di Telemark

1. L'aggiornamento degli istruttori nazionali di Telemark è annuale ed obbligatorio. Ciascun periodo di aggiornamento è composto da una sessione ordinaria e da una sessione di recupero.

Ogni sessione è composta da un numero di giorni di aggiornamento indicato nell'avviso di convocazione, che può variare di anno in anno in funzione delle tematiche da affrontare e comunque non inferiore a due giornate, l'aggiornamento può essere sia di natura pratica che teorica. Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento è necessaria la presenza in tutte le giornate previste.

2. L'istruttore nazionale è obbligato a comunicare con adeguata motivazione ed eventuale documentazione alla FISI Co.Scu.Ma. - Istruttori nazionali a mezzo posta elettronica, oppure posta elettronica certificata entro il quinto giorno precedente alla data di inizio aggiornamento, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento stesso.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente comporta l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.

4. L'istruttore nazionale che ha comunicato, con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, l'impossibilità a partecipare all'aggiornamento, rimane a tutti gli effetti iscritto all'elenco di appartenenza fino alla sessione di aggiornamento di recupero.

5. L'impossibilità, anche se tempestivamente comunicata, a partecipare anche all'aggiornamento di recupero determina il divieto di esercitare l'attività di istruttore nazionale e l'iscrizione nell'elenco degli istruttori non attivi.

5 *bis* L'istruttore nazionale che per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza risulta impossibilitato a partecipare sia alla sessione ordinaria che alla sessione di recupero dell'aggiornamento ha facoltà di esercitare l'attività di istruttore nazionale fino al primo aggiornamento utile successivo, previa autorizzazione della Federazione.

6. L'istruttore nazionale che senza giustificato motivo non presenzia a tre periodi consecutivi di aggiornamento obbligatorio annuale (ovvero non prende parte a tre sessioni di aggiornamento annuale sia nella sessione ordinaria che di recupero, quindi per tre annualità consecutive) perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi istruttori nazionali.

7. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per l'insegnamento dello sci FIS; i risultati della prova teorica sono comunicati agli istruttori.

8. Durante l'aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad un test valutativo pratico composto da uno o più esercizi pratici valutati da una apposita commissione individuata dal Direttore Tecnico per ciascuna sessione.

Art. 44 – Cessazione attività e Istruttore Nazionale onorario

1. L'attività di istruttore nazionale cessa a tutti gli effetti al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni di età.

2. Al termine dell'anno solare (31/12) del compimento dei cinquantotto anni d'età l'istruttore che non abbia cessato l'attività, viene insignito del titolo di istruttore onorario e inserito nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del presente regolamento.

3. L'istruttore onorario non può esercitare l'attività di istruttore in alcuna forma e ha la facoltà di prendere parte all'aggiornamento annuale degli istruttori. In tal caso detto aggiornamento, previo accordo con il Collegio regionale/provinciale di iscrizione, potrà valere quale aggiornamento obbligatorio da maestro di sci.

4. L'istruttore nazionale onorario può utilizzare liberamente il distintivo rilasciato dalla Federazione.

TITOLO VI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Art. 45– Principi di responsabilità disciplinare

1. Gli Istruttori Nazionali esercitano l'attività nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento giuridico, delle norme e delle disposizioni generali dell'ordinamento sportivo secondo i principi ed i regolamenti del CONI, dello Statuto e dei regolamenti in genere della Federazione e delle norme del presente Regolamento.

2. Costituiscono illecito disciplinare:

(i) L'inosservanza delle norme e delle prescrizioni in genere riguardanti l'esercizio dell'attività degli Istruttori nonché delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti FISJ, e delle le delibere del Consiglio Federale FISJ;

(ii) La violazione dei doveri e delle regole di condotta e di deontologia dettati, o comunque discendenti, dalle norme e dai regolamenti di cui al precedente comma e dalle norme deontologiche di cui al successivo articolo 46.

a) Il riconoscimento della responsabilità disciplinare discende dalla constatazione della sussistenza di elementi di condotta che integrino, rispetto alle azioni o omissioni attribuibili all'Istruttore in questione, gli estremi di coscienza e volontarietà ovvero di colpa grave.

b) L'Istruttore Nazionale, cui sia imputabile un comportamento, caratterizzato da dolo o colpa grave che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Art. 46 – Norme deontologiche

1. La stretta e rigorosa osservanza delle norme deontologiche di cui al presente titolo del Regolamento è riconosciuta come essenziale per il conseguimento delle finalità dell'attività di Istruttore Nazionale, nonché per la tutela della fiducia e dell'affidamento che i candidati maestri di sci, i maestri di sci e le istituzioni sportive, del Collegio Nazionale dei Maestri di e della Federazione ripongono nella correttezza dei comportamenti e nella qualità ed efficacia delle attività svolte dall'Istruttore Nazionale nell'espletamento delle proprie attribuzioni specifiche.
2. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Istruttori Nazionali nell'ambito dell'esercizio della propria attività, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; nonché ai comportamenti ed alle attività della vita privata dai quali risulti compromessa la reputazione personale, l'immagine o il decoro dell'istruttore in questione, delle categorie degli istruttori in generale, della COSCUMA o della Federazione.
3. Nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 45 comma 2, gli Istruttori sono tenuti:
 - (i) ad esercitare l'attività con lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenuto conto anche del rilievo educativo e sociale assunto dalla attività medesima;
 - (ii) a non svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di dignità e decoro dell'incarico;
 - (i) ad osservare, anche al di fuori dell'esercizio della specifica attività, un comportamento conformato a principi di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della Federazione;
 - (ii) a svolgere la propria attività con coscienza e con il dovuto grado di qualificata ed appropriata diligenza, assicurando in ogni momento la massima qualità, ragionevolmente ottenibile, della prestazione fornita;
 - (iii) ad astenersi, anche al fine di assicurare la continua prescritta qualità delle prestazioni fornite, dall'accettare incarichi che non siano in grado di svolgere con adeguata competenza, nonché incarichi che risultino, anche solo potenzialmente, in conflitto con le proprie incombenze istituzionali o comunque suscettibili di porsi in contrasto con l'ordinamento sportivo, o con gli interessi e l'immagine della FISJ;
 - (iv) a curare costantemente, in aggiunta a quanto prescritto per il mantenimento del diritto all'iscrizione nell'albo degli Istruttori Nazionali, la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze richieste per lo svolgimento del proprio ruolo e delle attività inerenti;

- (v) a mantenere nei confronti dei colleghi, della Federazione e delle Istituzioni un comportamento ispirato a principi di correttezza, lealtà e fiducia reciproca;
- (vi) a non esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività di un collega;
- (vii) a non procedere al deferimento di un collega agli organi di giustizia federale se non in ottemperanza a quanto disposto dal successivo articolo 47 comma 1;
- (viii) a rispondere con sollecitudine, chiarezza e completezza alle richieste di chiarimenti, notizie o adempimenti rivolti dalla FISI in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi;
- (ix) a dichiarare prontamente alla commissione l'eventuale svolgimento di attività di preparazione effettuata privatamente a beneficio di uno o più candidati alle sessioni di esame nelle quali l'Istruttore Nazionale in questione sia membro della commissione di esame e ad astenersi dalla votazione dei soggetti interessati;
- (x) ad astenersi dal far parte della commissione di esame costituita per valutare una lista di candidati tra il quali figurino uno o più parenti, sino al terzo grado, dell'Istruttore Nazionale in questione.

Art. 47 - Potestà disciplinare e sanzioni

1. Spetta ai competenti organi di giustizia della FISI, secondo la competenza attribuita dal Regolamento di Giustizia, la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. In relazione ad uno specifico addebito mosso, il competente organo di giustizia è chiamato a valutare il comportamento complessivo dell'Istruttore Nazionale.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. La sanzione disciplinare è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento
5. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve altresì tenere conto dell'eventuale pregiudizio subito dalla parte offesa, della eventuale compromissione dell'immagine della Federazione, della vita professionale dell'Istruttore Nazionale e dei precedenti disciplinari.
6. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicati dall'organo giudicante, ovvero la mancata presentazione di osservazioni e difese, non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tuttavia tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
7. Le sanzioni irrogabili sono:
 - (i) l'avvertimento;
 - (ii) la censura;
 - (iii) la sospensione;
 - (iv) la radiazione.

8. Le sanzioni di cui al precedente articolo 47 comma 7 sono irrogate secondo i principi di gradualità e proporzionalità alla gravità dell'illecito disciplinare e ove possibile, in funzione dello specifico illecito, delle consequenzialità graduale dalla sanzione meno grave alla più grave.

Art. 48 – Rapporto con i colleghi e con la FISJ

1. L'Istruttore Nazionale che intenda deferire ai competenti organi di giustizia un collega per fatti attinenti all'esercizio dell'attività o per presunta violazione di norme deontologiche, deve darne preventiva comunicazione all'interessato per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'Istruttore Nazionale è tenuto a prestare la propria collaborazione alla FISJ per l'attuazione delle sue finalità di quest'ultima nonché a riferire fatti a sua conoscenza, relativi alla attività svolta, che siano suscettibili di richiedere iniziative o interventi di competenza degli Organi Federali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni e le normative indicate nello statuto, nel Regolamento Organico Federale e nel Codice di Comportamento Sportivo [deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 2 febbraio 2012.](#)
2. La FISJ Co.Scu.Ma. - Istruttori Nazionali, si riserva di sottoporre al Consiglio Federale FISJ per la discussione e l'eventuale delibera ogni qualsiasi disposizione del regolamento, anche in deroga a quanto sopra previsto.

Art. 51 – Disposizioni transitorie

1. Gli istruttori Nazionali che al momento di entrata in vigore del presente regolamento risultino inseriti nell'elenco degli istruttori accademici sono inseriti nell'elenco degli istruttori a ruolo.
2. Gli istruttori nazionali che nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento hanno cessato l'attività ed hanno compiuto cinquantotto anni di età sono inseriti nell'elenco degli istruttori nazionali onorari.